

REP. N. 14823

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MARITTIMI
“NOTTURNI” DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER
L’APPROVVIGIONAMENTO MERCI SULLA RELAZIONE
CASAMICCIOLA (ISCHIA) - PROCIDA – POZZUOLI E VICEVERSA.

CIG: B2BD38ED02

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L’anno duemilaventiquattro, il giorno nove del mese di dicembre, in Napoli, nella sede della Giunta Regionale della Campania, via S. Lucia 81, innanzi a me Dr Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell’art. 16 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC di nomina n. 459 del 03.12.2013, della D.G.R. n. 569 del 18/9/2018 avente ad oggetto “Approvazione disciplinare recante norme per le funzioni, compiti e attività dell’Ufficiale Rogante della Giunta”, della D.G.R. n. 702 del 20/12/2022 ad oggetto “Presenza d’atto del nuovo Schema tipo di contratto di appalto di lavori, servizi e forniture e dei relativi allegati” e del DPGRC n. 55 del 9/3/2021, nonché di idonea dichiarazione resa, con prot. n. PG/2024/0580313 del 5/12/2024, ai sensi dell’art. 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013, conservata agli atti dell’Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale, si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale Mobilità (di seguito denominata Direzione Generale), avv. Carannante Giuseppe, nato a Pozzuoli (NA) il 15/04/1958, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù della carica conferita con DGRC n. 198 del 21.04.2020, domiciliato per la

carica presso la sede legale della Regione, in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso, con nota prot. n PG/2024/0571511 del 02/12/2024, idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, co. 2 e 14, DPR n. 62/2013 conservata agli atti dell'Ufficio III AA.GG., Atti sottoposti a registrazione e Contratti, Urp della Segreteria della Giunta Regionale;

2) la Società MEDMAR NAVI SPA, in seguito denominata Società, con sede in Napoli, alla via Alcide De Gasperi, n. 55, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Napoli al n. 05984260637, nella persona del dott. D'Abundo Emanuele, nato a Napoli, il 22.10.1979, C.F. DBNMNL79R22F839E, identificato tramite C.I n. AX7870387, rilasciata il 14/07/2016 dal Comune di Forio (NA), in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società, domiciliato per la carica presso la sede legale della medesima.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità della visura camerale del 17.10.2024 (documento T. 577883144) tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che la Società è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli, codice fiscale, partita iva e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Napoli al n. 05984260637, REA NA – 473782.

Verificata dalla Direzione la seguente richiesta di informativa antimafia, ai sensi dell'art. 91 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., tramite il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia con nota protPR_NAUTG_Ingresso_0267165_20240712.

Considerato, altresì, che sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che, pertanto, il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 comma 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.

Verificato dalla Direzione Generale che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenze di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9.5.2008 e ss.mm. ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a

zero, come attestato dal Direttore Generale con nota prot. n. 571529 del 2.12.2024.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva Numero Protocollo INAIL_45838662, data richiesta 09.10.2024, scadenza validità 06.02.2025, da cui risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS e INAIL.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- a. con DGR n. 125 del 19.03.2024, la Giunta regionale, preso atto della funzione ineludibile per le economie locali e della valenza strategica per il decongestionamento del traffico urbano, ha formulato indirizzo alla Direzione Generale di attivare le procedure per la consultazione del libero mercato di riferimento, al fine di verificare la sussistenza di un interesse economico totale o parziale da parte degli operatori di settore per la fornitura dei servizi di trasporto marittimo notturno, destinati prioritariamente all'approvvigionamento delle merci per le isole, tra le altre, di Ischia e Procida, senza oneri economici per la Regione;
- b. la Direzione Generale, in esecuzione della DGR n. 125 del 19 marzo 2024, con avviso pubblicato sul BURC n. 25 del 22 marzo 2024, ha attivato le procedure per la consultazione del libero mercato di riferimento, al fine di verificare la sussistenza di un interesse economico degli operatori del settore alla fornitura dei citati per gli anni 2024-2026;
- c. a seguito del citato Avviso non sono state selezionate manifestazioni di interesse e richieste di autorizzazione da parte degli operatori economici del settore conformi all'Avviso;
- d. il mercato di riferimento non è, pertanto, in grado di offrire i servizi di cui trattasi sulla base di valutazioni di interesse commerciale senza oneri economici a carico della Regione, secondo i requisiti richiesti;
- e. con DGR n. 293 del 12.06.2024, la Giunta Regionale ha formulato indirizzo alla Direzione Generale di avviare le attività finalizzate ad indire una idonea procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi

marittimi c.d. “notturni” di approvvigionamento merci sulla relazione Ischia - Procida - Pozzuoli e viceversa;

f. con decreto Dirigenziale n. 42 del 21.06.2024, in esecuzione della citata DGR n. 293 del 12.06.2024, la DG-Staff 500893 ha incaricato l’Ufficio Speciale Centrale Acquisti della Regione all’espletamento della procedura di evidenza pubblica per l’affidamento dei relativi servizi di trasporto marittimo notturno, destinati prevalentemente all’approvvigionamento delle merci nei giorni feriali sulla tratta Casamicciola/Procida/ Pozzuoli e viceversa, dettando le relative indicazioni preliminari; in particolare, ha:

- stabilito che la scelta dell’affidatario avvenga mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del decreto legislativo n. 36/2023, selezionando la migliore offerta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, procedendo all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida;
- stabilito l’importo a base di gara, pari ad euro 1.608.857,42, oltre iva sulla base del parere reso dall’ ACAMIR, quale ente di supporto della Direzione Generale, con prot. n. 2873 del 15.05.2024, approvando il relativo quadro economico dell’intervento, pari ad euro 1.797.036,02 che prevede l’importo complessivo a base di gara, l’IVA al 10%, nonché il contributo dovuto all’ANAC e le spese per gli incentivi di cui all’art. 45 del decreto legislativo n.36/2023 e del Regolamento regionale n. 7/2010 ss.mm.ii:

	Servizi	Iva	Servizi +iva	Incentivi	Anac	Totale
2024	224.337,75	22.433,78	246.771,53		660	247.431,53
2025	921.202,68	92.120,27	1.013.322,95			1.013.322,95
2026	463.316,99	46.331,70	509.648,69	26.632,86		536.281,55
	1.608.857,42	160.885,74	1.769.743,16	26.632,86	660	1.797.036,02

- disposto la prenotazione d’impegno nelle more dell’individuazione dell’aggiudicatario, ai sensi delle leggi regionali n. 24 e 25 del 28

dicembre 2023 con le quali è stato approvato il “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 della Regione Campania”, nella misura di euro 113.301,40 per l’anno 2024, di euro 944.788,48 per l’anno 2025, di euro 738.946,14 per l’anno 2026, imputando le relative somme sul capitolo UO2309 incardinato nella Missione 10, Programma 03, Titolo 1, per il perfezionamento dell’impegno in forma definitiva;

- precisato che, si procederà ai sensi dell’art. 17, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, all’esecuzione anticipata dei servizi oggetto della procedura in questione, al fine di evitare un grave danno all’interesse pubblico, in considerazione della necessità di tale servizio notturno, in quanto diretto ad assicurare gli approvvigionamenti delle merci per le comunità locali;
- stabilito l’obbligo all’operatore economico di verificare direttamente le caratteristiche dei porti interessati, in particolare, per il porto di Pozzuoli;
- approvato lo Schema del presente Contratto, in conformità al parere reso dall’ ufficio Speciale Avvocatura con nota prot. n. 0342137 del 12.5.2017 in merito ad uno schema di contratto analogo;

- g. con decreto dirigenziale n. 683 del 02.06.2024 l’Ufficio Speciale Grandi Opere Staff 92 ha indetto la procedura di gara aperta in modalità telematica, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023, finalizzata all’affidamento dei “Servizi di trasporto marittimo notturno, destinato prevalentemente all’approvvigionamento merci sulla tratta Casamicciola-Procida-Pozzuoli e viceversa” selezionando la migliore offerta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, CIG: B2BD38ED02;
- h. la suddetta procedura è stata pubblicata in data 9.08.2024 sulla GUUE e in data 12.08.2024 sulla Piattaforma per la pubblicità a valore legale;

- i. con decreto Dirigenziale n. 924 del 29.10.2024 l'Ufficio Centrale Acquisti ha approvato la proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP), giusta nota prot. n. 0420481 del 24.10.2024 e, conseguentemente, e ha aggiudicato la procedura di gara de qua (CIG B2BD38ED02) per l'affidamento dei servizi di trasporto marittimo notturno, destinati prevalentemente all'approvvigionamento delle merci nei giorni feriali sulla tratta Casamicciola/Procida/ Pozzuoli e viceversa, in favore della società, che si è dichiarato disponibile a svolgere le prestazioni previste dagli atti di gara e proposte nella propria offerta tecnica, nel termine ivi contemplato, offrendo un importo pari ad € 1.607.087,68 corrispondente ad una percentuale di ribasso pari allo 0,11% sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri di sicurezza aziendali pari ad € 114.534 e dei costi della manodopera pari ad € 1.075.706,00;
- j. con decreto Dirigenziale n. 68 del 30.10.2024 la DG Staff 93 ha preso atto di quanto disposto dal decreto Dirigenziale n. 924 del 29.10.2024, con cui l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti ha decretato l'aggiudicazione della procedura in oggetto, per l'affidamento dei relativi servizi di trasporto marittimo notturno, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, ha disposto l'esecuzione anticipata del contratto per i servizi di trasporto marittimo notturno, destinati prevalentemente all'approvvigionamento delle merci verso nei giorni feriali sulla tratta Casamicciola/Procida/ Pozzuoli e viceversa, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D. lgs. n. 36/2023, con decorrenza dal 2 novembre 2024 effettuata in piena conformità a quanto previsto negli atti di gara e nell'offerta presentata dalla società;
- k. con il medesimo decreto ha approvato il quadro economico post gara, anche alla luce degli effettivi giorni di esercizio, confermando le prenotazioni di impegno disposta con il citato decreto n. 42/2024 a favore della società, nella misura complessiva di € 1.679.056,42 (imponibile € 1.526.414,92, IVA € 152.641,49), imputando le relative somme sul capitolo UO2309 del Bilancio Regionale per il triennio 2024-2026 incardinato nella Missione 10, Programma 03, Titolo 1, come di seguito dettagliato:

euro 22.738,20 per l'anno 2024 (6240000158);

euro 944.788,48 per l'anno 2025 (6240000159);

euro 711.529,74 per l'anno 2026 (6240000160);

- i. l'Ufficio speciale Avvocatura, con nota prot. 0342131 del 12/05/2017, ha reso parere di propria competenza sul presente contratto.

Tutto ciò verificato, premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Premesse

1. I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, in uno alla documentazione ivi elencata. La richiamata documentazione, conosciuta dai contraenti, è conservata presso la Direzione Generale, avente sede in Napoli al Centro Direzionale Isola C/3, nonché presso l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, procedure di finanziamento dei progetti relativi ad infrastrutture, progettazione, in Napoli, alla via Metastasio n. 25/29.
2. Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata.

Art. 2 - Norme regolatrici ed interpretazione del contratto

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata:
 - a dalle clausole ivi presenti che costituiscono piena ed integrale manifestazione degli accordi intervenuti tra la Regione e la Società;
 - b dal Capitolato tecnico approvato dalla Regione, e dall'offerta presentata dalla Società, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - c dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non espressamente regolato;
 - d dal Codice della Navigazione;
 - e dal D.lgs. n. 36/2023;
 - f dalla L.R. n. 3/2007, "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania";

- g dal Protocollo di legalità siglato tra la Prefettura della Provincia di Napoli e la Regione Campania, in data 01 agosto 2007, pubblicato sul BURC n. 54 del 15 ottobre 2007, ove applicabile;
- h dalla L. n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;
- i dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”;
2. L’interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto.

Art. 3 - Consenso e oggetto.

1. La Regione affida alla Società, che accetta, i servizi marittimi minimi “notturni” di trasporto pubblico locale per l’approvvigionamento delle merci, nei giorni feriali, sulla relazione Casamicciola (Ischia), Procida, Pozzuoli e viceversa, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 293 del 12.06.2024, per il periodo di 20 mesi, secondo il programma di esercizio e le modalità indicate nel Capitolato tecnico, nonché secondo i contenuti dell’offerta tecnica.
- 2.

Art. 4 - Descrizione delle attività

1. I servizi che la Società si obbliga a prestare in conformità al Capitolato tecnico e all’offerta tecnica presentata per il presente contratto sono:
 - i servizi marittimi c.d. “notturni” di approvvigionamento merci sulla relazione Casamicciola (Ischia), Procida, Pozzuoli e viceversa, da effettuarsi con le modalità, itinerari, orari, tariffe prestabilite di seguito indicati:
 - partenza Casamicciola ore 2.30 - arrivo Procida ore 3,00
 - partenza Procida ore 3.10 - arrivo Pozzuoli ore 3.50
 - partenza Pozzuoli ore 4.10 - arrivo Procida ore 4.50
 - partenza Procida ore 5,00 - arrivo Casamicciola ore 5.30
2. Il servizio sarà coordinato dalla Regione Campania, Direzione Generale

Mobilità.

3. Il servizio oggetto del presente contratto dovrà essere interamente organizzato ed eseguito a cura della Società in ogni sua forma e necessità.

Art. 5 – Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi

1. La durata dell'appalto è di 20 mesi, a decorrere dal 2 novembre 2024 e fino al 30 giugno 2026, decorrenti dal decreto Dirigenziale n. 68 del 30.10.2024 di esecuzione anticipata, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023.

2. Le attività e i servizi saranno realizzati secondo le cadenze temporali e le periodicità descritte nel citato capitolato tecnico.

3. La Regione si riserva, in ogni caso, di esercitare le opzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia con particolare riferimento agli artt. 76 comma 6 e 120 commi 9,10,11 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 6 - Revisione del corrispettivo contrattuale

1. Il corrispettivo contrattuale può essere soggetto a revisione – in aumento o in diminuzione - esclusivamente nei limiti fissati e alle condizioni stabilite dall'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023, previa autorizzazione del RUP e fermo restando quanto previsto dall'art. 60 del medesimo D.lgs. n. 36/2023. In particolare, la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 7 - Obblighi della Società

1. La Società si obbliga a prestare il servizio fornendo capacità organizzativa, forza lavoro, attrezzature, materiali e supporti logistici nel rispetto degli standard industriali riconosciuti, delle normative internazionali, delle leggi e dei regolamenti comunitari, nazionali e locali, mettendo a disposizione un'unità navale come da offerta presentata.

2. La Società, si obbliga, altresì:

- a svolgere i servizi di collegamento marittimo, sulla relazione Casamicciola (Ischia), Procida, Pozzuoli e viceversa secondo il

programma di esercizio e modalità di cui al capitolato tecnico, nonché ai contenuti dell'offerta presentata;

- a garantire, in ogni caso, il rispetto di quanto dichiarato nell'offerta presentata.

3. In particolare, la Società si obbliga:

- a rispettare, in conformità alla normativa comunitaria, i seguenti obblighi di esercizio: continuità e frequenza, regolarità, puntualità, capacità e idoneità a norma di legge del naviglio, equipaggio della nave, pulizia e igiene a bordo, informazione dell'utenza a terra e a bordo;
- al rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza nella navigazione;
- al rispetto delle tariffe di cui al citato Capitolato tecnico;
- a mantenere la disponibilità dell'unità navale indicata nell'offerta per tutta la durata del servizio;
- ad assicurare gratuitamente il trasporto urgente di malati con autoambulanza del servizio sanitario nazionale;
- a garantire la riserva, su ogni partenza da Ischia e Pozzuoli, della possibilità di prenotazione di un numero minimo di 10 (dieci) posti autoveicoli da destinare ai mezzi che devono imbarcare da/per Procida, fino a 5(cinque) ore prima dell'orario previsto di ogni partenza;
- al rispetto dei contenuti della Carta di Servizio in conformità al - Regolamento regionale del 16/3/2012, n. 3;
- a consentire all'Amministrazione regionale l'accesso alla nave, ai propri uffici e alla documentazione relativa all'esercizio del Servizio per le ispezioni ritenute opportune e l'esercizio dei poteri di vigilanza, nonché a consentire un acceso diretto dell'Amministrazione al sistema di monitoraggio aziendale per l'acquisizione dei dati ritenuti utili;
- a mantenere un sistema di Contabilità Separata e Analitica relativa al Servizio;
- a trasmettere con le modalità richieste dagli organi competenti le

rilevazioni statistiche sui volumi e caratteri del traffico;

- a garantire la disponibilità e il mantenimento in efficienza del naviglio indicato nell'offerta;
- garantire per tutta la durata del contratto una motonave di rispetto idonea al servizio trasporto veicoli e passeggeri notturno e che presenti i requisiti tecnici minimi indicati nel Capitolato, da utilizzare per la temporanea sostituzione dell'unità navale normalmente impiegata nel servizio nel caso di guasti, avarie o altre cause di forza maggiore riguardante la stessa, e comunicando a mezzo pec, tempestivamente e comunque entro al massimo 24 ore, la temporanea sostituzione del mezzo;
- a garantire l'impiego di personale di adeguata competenza ed esperienza conseguita nello specifico settore del trasporto marittimo passeggeri e veicoli, regolarmente iscritto nelle corrispondenti matricole;
- a garantire nell'impiego del personale di bordo le disposizioni vigenti in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo nazionale di lavoro di settore e il pieno rispetto delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro;
- a garantire nel trasporto delle merci ed in particolare dei rifiuti non pericolosi ed in quanto tali assimilabili alle merci il rispetto delle normative vigenti in materia, nonché le ordinanze delle rispettive Autorità Marittime interessate (porto di Ischia ordinanza 009-10/2015- porti di Procida ordinanza 4/2012 e 08/2015 – porto di Pozzuoli ordinanza 39/2015 e ss.mm.ii.);
- a mantenere per tutta la durata del servizio un responsabile di esercizio che risponda della regolarità e sicurezza nello svolgimento del servizio e un responsabile della qualità, ai sensi della normativa vigente sulla certificazione della qualità;
- garantire un servizio di biglietteria telematica tramite un sito internet aziendale (almeno in lingua italiana e inglese), pienamente accessibile e

funzionante, in cui riportare le informazioni all'utenza relative ad orari e tariffe e ogni altra comunicazione relativa alla regolarità e puntualità del servizio, con apposito canale telematico per la prenotazione e acquisto online di titoli di viaggio.

- ad esporre gli orari e le tariffe nelle biglietterie e a bordo;
- trasmettere a mezzo pec, settimanalmente, all'Amministrazione regionale i report giornalieri sottoscritti dal Comandante dell'unità e le rilevazioni statistiche sui volumi e caratteri del traffico, e, a richiesta della Regione, estratti del giornale nautico delle unità navali impiegate, vistati dalla Capitaneria di Porto.

Art. 8 - Vigilanza e controlli

1. La Regione si riserva il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento del servizio, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni, avvalendosi a tale scopo del Servizio Ispettivo Staff 50 08 91 della Direzione Generale.

Art. 9 – Corrispettivo e pagamento

1. Il corrispettivo per i servizi di collegamento marittimo, sulla relazione Casamicciola (Ischia) - Procida – Pozzuoli e viceversa, per l'intera durata del contratto (20 mesi) è pari ad euro 1.526.414,92 (unmilione cinquecentoventiseimilaquattrocentoquattordici/92) al netto di IVA, come risultante dall'offerta presentata e tenuto conto della data di effettiva decorrenza del servizio per l'annualità 2024, nonché dei servizi già svolti ai sensi dell'esecuzione anticipata, di cui al DD n. 68 del 230.10.2024.

2. Il corrispettivo del servizio è comprensivo delle compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi di servizio pubblico e delle prescritte agevolazioni tariffarie, nonché di ogni costo, spesa o onere connesso all'espletamento del servizio, inclusi gli obblighi di previdenza, assistenza e sicurezza.

3. L'importo del corrispettivo, per ogni anno, è proporzionato al periodo di effettuazione del servizio ed è erogato previa presentazione di fattura da parte della Società, accompagnata da attestazione di regolare esecuzione del Servizio per il periodo di riferimento.

4. Per il primo anno (2024) la porzione di corrispettivo dovuta è erogata in un'unica rata, previa presentazione di fattura, decorsi 60 giorni dall'avvio del servizio (01/01/2025).

5. Per l'anno 2025 il corrispettivo è erogato in tre rate, previa presentazione di fattura, come di seguito indicato:

- la prima rata pari al 30% del corrispettivo a partire dal 30 marzo;
- la seconda rata pari al 50% del corrispettivo, a partire dal 30 settembre;
- la terza rata, a conguaglio, pari al 20% del corrispettivo entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

6. Per l'ultimo anno (2026) il pagamento della porzione di corrispettivo dovuto è erogato in due rate, ciascuna di uguale importo, previa presentazione di fattura, rispettivamente, la prima a partire dal 31 marzo e la seconda, a conguaglio, nei successivi 30 giorni dal termine del servizio.

7. La liquidazione di ciascuna rata verrà effettuata dalla Regione entro 60 giorni dalla ricezione della relativa fattura. Ai fini del pagamento del corrispettivo la Regione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il termine per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione; pertanto, nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.

8. La Regione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 10 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È fatto divieto alla Società di cedere il presente contratto a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni previste dal D.lgs. n. 36/2023.
2. La cessione dei crediti può essere effettuata dalla Società secondo le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. L'allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

Art. 11 - Detrazioni

1. Fermo restante l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo, per il caso di mancata effettuazione di una o più corse, qualsiasi sia la causa determinante, alla Società, in fase di liquidazione della rata a conguaglio, verranno detratti i costi relativi al mancato consumo carburante e lubrificanti, calcolati nella misura di € 57,00 per miglio non percorso.

Art. 12 - Penali

1. Oltre alle penali previste dal Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Campania con la Prefettura di Napoli, salvo che la Società non dimostri che consegua a causa di forza maggiore a sé non imputabile, il mancato rispetto degli obblighi di servizio di cui appresso comporta l'applicazione delle seguenti penali:
 - a. qualora non venga effettuata una corsa, la Regione, oltre alla detrazione di cui all'articolo precedente, applicherà alla Società una penale pari a € 57,00 in ragione di ogni miglio non percorso rispetto al programma di esercizio;
 - b. qualora non venga garantita la disponibilità del mezzo navale necessario all'espletamento dei servizi programmati o comunque della nave di riserva, oltre alla detrazione di cui all'articolo precedente, la Regione applicherà una penale pari ad € 3.000,00 per ogni corsa omessa;
 - c. qualora venisse accertato la mancata predisposizione di un sistema di Contabilità Separata e Analitica, la Regione applicherà una penale pari a € 5.000,00 (cinquemila/00);

- d. in caso di mancata trasmissione settimanale degli estratti dei giornali nautici, la Regione applicherà una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;
 - e. in caso di mancata trasmissione delle rilevazioni statistiche sui volumi e caratteri del traffico, la Regione applicherà una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo dalla richiesta;
 - f. qualora venisse accertato il mancato rispetto o la mancata esposizione a bordo dell'unità navale impiegata della carta di servizi, la Regione applicherà una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00);
 - g. in caso di mancato rispetto del piano tariffario la Regione applicherà una penale di € 1.500,00 (millecinquecento/00);
 - h. nel caso in cui venga accertato che per il mezzo impiegato non vengano rispettati gli standard qualitativi di cui all'offerta tecnica la Regione applicherà una penale di € 1.500,00 (millecinquecento /00) per ogni corsa effettuata in difformità;
 - i. in caso di mancato rispetto di quanto previsto nel capitolato tecnico o nell'offerta tecnica di gara, se non espressamente sanzionato nei punti precedenti del presente articolo, la Regione applicherà una penale di € 1.500,00 (millecinquecento/00);
2. L'applicazione delle penali di cui al precedente comma avverrà previa contestazione scritta da parte della Regione alla Società. La Società dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate le penali come sopra indicate.
3. Le penali si applicano attraverso la detrazione delle relative somme dal corrispettivo contrattuale in sede di conguaglio.

Art. 13 - Variazioni al servizio

- 1. È in facoltà della Regione di modificare, in relazione ad esigenze tecnico - programmatiche o di sicurezza, itinerari, orari e/o tariffe, previo idoneo

preavviso.

Art. 14 - Risoluzione e Clausola risolutiva espressa

1. Salvo le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del cc, e fermo restando quanto previsto dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 nelle seguenti ipotesi:

- a. qualora sia intervenuto nei confronti della Società un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 122 Codice dei Contratti pubblici;
- b. in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- c. qualora l'importo delle penali elevate in un anno solare, per violazione degli obblighi di servizio, nonché, per violazione degli standard qualitativi minimi, sia pari o superiore al 30% dell'importo annuo di compensazione;
- d. inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria scaturenti dalla L. 136/2010;

2. Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il verificarsi e l'accertamento amministrativo di una delle ipotesi di inadempimento in questo contemplata, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo Posta Elettronica Certificata, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Art. 15 - Recesso

1. La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente

contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società a mezzo Posta Elettronica Certificata.

2. Dalla data di efficacia del recesso la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

3. In caso di recesso della Regione, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, nonché un indennizzo pari al 10% del corrispettivo relativo alle residue attività.

4. La Società rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria ed ogni altro compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

5. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste della normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ultima ipotesi, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 16 - Cauzione definitiva

1. La Società, a garanzia degli obblighi ed oneri assunti con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 117, co. 1 del D. Lgs. 36/2023, la polizza fidejussoria definitiva di € 152.641,50 rilasciata da REVO INSURANCE spa n. 2734922 del 12.11.2024;

2. Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e quindi sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

4. Tale cauzione sarà svincolata al termine dell'esecuzione del servizio previa richiesta della Società.

5. La Società dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che le sarà prefissato, qualora la Regione abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 l. 136/2010

1. La Società si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. A tal fine, la Società, con nota del 26.08.2022 ha comunicato il conto corrente bancario dedicato alla registrazione di tutti i movimenti finanziari connessi con l'oggetto del presente contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente appalto, la Società prende atto del seguente codice identificativo di gara (CIG) n. B2BD38ED02.

Art. 18 - Protocollo di legalità

Le parti contraenti dichiarano di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di tutte le norme di cui al Protocollo di Legalità in materia di appalti, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in persona del Presidente p.t., in data 1 agosto 2007, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul B.U.R.C. Del 15.10.2007, n. 54, che qui si intendono integralmente riportati.

Art. 19 - Clausola di manleva

La Società terrà esonerata la Regione da ogni responsabilità e da qualunque

danno che dovesse derivare, anche a terzi, dall'esecuzione del contratto.

Il personale impiegato dalla Società non potrà avanzare alcuna pretesa, per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

Art. 20 - Responsabilità e polizza assicurativa

1. Oltre le normali responsabilità e connesse obbligatorie coperture assicurative di cui agli artt. 514 e ss. del Codice della Navigazione, la Società è responsabile di tutti gli eventuali danni cagionati alla Regione, al personale navigante operante a bordo delle unità navali impiegate nel servizio oggetto del presente contratto, ai trasportati, a terzi in genere e ai veicoli trasportati, anche se non imputabili alla responsabilità della Società medesima, comunque derivanti, per causa o nel corso della esecuzione del servizio di trasporto marittimo o nello svolgimento di ogni altra attività con esso direttamente o indirettamente collegata e si obbliga a dotarsi di idonee coperture assicurative al riguardo.

2. La Società assume ogni più ampia responsabilità al riguardo e solleva la Regione, nonché gli Enti proprietari e/o gestori delle strutture ove siano ubicate basi di stazionamento e di approdo delle unità navali, da ogni conseguente azione.

3. Nella copertura assicurativa, che la Società è tenuta a stipulare, devono essere anche compresi i rischi derivanti da operazioni e manovre di sbarco ed imbarco, da operazioni di manutenzione e approvvigionamento di carburante, ecc. Inoltre, il numero delle persone e dei veicoli cui si riferisce la copertura assicurativa non deve essere inferiore al numero di persone e veicoli trasportabili da ciascuna unità navale impiegata nel servizio, qualunque sia il tipo e per qualsiasi motivo l'esercente la abbia posta in servizio.

4. L'unità navale MARIA BUONO impiegata dovrà anch'essa essere coperta da idonea assicurazione. A Tal fine la società ha stipulato polizza di assicurazione con NorthStandard EU DAC.

5. Le polizze devono essere cumulabili con altre eventuali coperture assicurative.

6. La Società si obbliga, inoltre, ad assicurare idoneamente il personale comunque posto in servizio, per il caso di morte e/o infortuni che dovessero accadere durante tutto l'arco del servizio di trasporto in oggetto.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

1. La Società (o altro) dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "GDPR"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della procedura per la partecipazione alla gara.

2. Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

3. La Società prende atto che la Regione tratta i dati forniti dalla società stessa ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Regione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

4. Con la sottoscrizione del Contratto, la Società acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. La Società si obbliga, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte della Regione per le finalità sopra descritte.

5. La Società si obbliga ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati

personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dalla Regione; la Società si obbliga, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole della Regione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali Persone autorizzate al Trattamento. La Società prende atto che la Regione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l'applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.

6. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, la Regione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che la Società sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla Regione.

Art. 22 - Nomina a responsabile del trattamento dei dati

1. Con la sottoscrizione del presente contratto, il rappresentante legale della Società è nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si obbliga ad effettuare, per conto della Regione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del GDPR e delle istruzioni fornite nell'Accordo per il Trattamento dei Dati Personali, sottoscritto tra la Regione e la Società.

Art. 23 – Codice del comportamento

1. La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania, di cui alla D.G.R. n. 612 del 14/11/2024, pubblicata sul Burc n. 83 del 02/12/2024. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della

Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 24 - Figure di riferimento nell'esecuzione del contratto

1. I rapporti contrattuali fra la Regione e la Società saranno gestiti dal RUP e dal DEC nominati con Decreto Dirigenziale n. 42 del 21.06.2024 e, per la Società, dal Legale rappresentante e dal responsabile per la regolarità e sicurezza del servizio.
2. Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata all'altra parte con un anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

Art. 25 – Clausola anti pantouflage

1. In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società dichiara:
 - a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;
 - b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'impresa che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 26 - Foro competente

1. Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

2. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 27 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nell'articolato del presente contratto, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 28 - Domicilio della Società

1. A tutti gli effetti del presente contratto, la Società elegge domicilio presso la sede legale già dichiarata nel presente contratto.

Art. 29 - Comunicazioni tra Le Parti

1. Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e la Società si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

1) Regione: dg.500800@pec.regione.campania.it

staff.500893@pec.regione.campania.it

2) Società: medmarnavi@legalmail.it.

Art. 30 - Spese di stipulazione del contratto

1. Sono a carico della Società le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

2. Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo

saranno versate in modalità telematica.

3. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. art. 18, comma 1 del d. lgs. n. 36/2023.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici, composto da ventiquattro pagine, di cui ventitrè pagine per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Documento firmato da:
EMANUELE D'ABUNDO
09.12.2024 08:55:30 UTC



Documento firmato da:
GIUSEPPE CARANNANTE
09.12.2024 09:06:34 UTC



Documento firmato da:
MAURO FERRARA
09.12.2024 09:07:10 UTC



Ricevuta del: 09/12/2024 ora: 15:44:33

Utc: 1733755469154405

Utc_string: 2024-12-09T15:44:29.154405+01:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 09/12/2024

Ora invio: 15:44:29

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: 1

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 215507200

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: FRRMRA67L20F839F

Ufficio delle entrate competente:

TE8 - Napoli DP I - TE8 Ufficio Territoriale APSRI

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 200,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: 80011990639

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 14823/2024 (del codice fiscale: FRRMRA67L20F839F)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 50812 del 09/12/2024

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubbl., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I

Tributo	Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro



Data: 12/12/2024 ora: 19:58:02

Ricevuta di Pagamento

Relativa agli atti inviati con il file avente i seguenti dati identificativi:

Data invio: 09/12/2024

Ora invio: 15:44:29

Identificativo attribuito dall'Amministrazione: 215507200

Identificativo attribuito dall'utente: 1

Identificativo attribuito dal sistema delle riscossioni: 14937585637

Codice fiscale del Notaio: 80011990639

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 200,00 Euro

L'importo e' stato addebitato in data: 09/12/2024

Atto con Repertorio: 14823/2024

TE8 Ufficio Territoriale Atti pubbl., Succ. e Rimborsi IVA di Napoli - DP I

Tributo

Importo

9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI

200,00 Euro

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL PRESIDENTE
SEGRETERIA DI GIUNTA
UFFICIO III**

Io sottoscritto Dott. Dario Fonzo, Dirigente Responsabile dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario

ATTESTO

che la presente copia rilasciata su supporto informatico, composta da n. 26 pagine, e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Napoli, 24/12/2024

Il Dirigente
Dott. Dario Fonzo

Documento firmato da:
DARIO FONZO
24.12.2024 08:46:20 UTC